



COMUNE DI MEZZAGO

Via F.lli Brasca, 5 – 20050 Mezzago (MI)
Tel. 039/606761 fax 039/6020383 c.f. 02863360158 p.iva 00738990969
www.comunemezzago.brianzaest.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI

(art. 12, comma 1, Legge 7/8/1990, n. 241)

Capo I Finalità

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti privati ed enti pubblici, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per conseguire le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto Comunale.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo al presente regolamento.

Capo II Procedure

ART. 3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

ART. 4

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore Servizi alla persona, che vi provvede entro 30 (trenta) giorni.
2. Le istanze istruite sono rimesse dal settore Servizi alla persona alla Giunta comunale; riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto delle istanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina la misura dell'intervento.
4. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti e di iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 5

1. Il settore Servizi alla persona predispone per la Giunta comunale lo schema della deliberazione da adottarsi per l'attribuzione dei contributi, ovvero la loro esclusione. In questo caso l'atto è assunto dal responsabile del servizio e deve essere adeguatamente motivato.
2. Il responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento.

Capo III Settori di intervento

ART. 6

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti privati ed enti pubblici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a. Assistenza e sicurezza sociale
 - b. Attività sportive e ricreative del tempo libero
 - c. Cultura e informazione
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi che l'Amministrazione assume per i servizi gestiti in proprio o dei quali affida la gestione o l'organizzazione, per suo conto, ad altri soggetti.

Capo IV Soggetti ammessi

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a. Persone residenti nel Comune che facciano esplicita richiesta di contributo una tantum o per le quali il Servizio sociale comunale proponga un Progetto di intervento specifico, per le finalità espresse all'art. 13 – primo comma;
 - b. Enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della comunità locale;
 - c. Associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della comunità locale. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'assegnazione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Capo V **Condizioni generali di concessione**

ART. 8

1. Le persone fisiche, che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione e ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. A tal fine gli interessati ad usufruire di contributi e benefici economici devono compilare la dichiarazione sostitutiva unica che dà luogo all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valore uniforme che tiene conto dei redditi da lavoro, delle proprietà e dei risparmi del nucleo familiare. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato.
2. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 45 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta.

Capo VI **Attività ordinaria**

ART. 9

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio sindacale.

Capo VII **Manifestazioni**

ART. 10

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui si svolgerà e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiare, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata

da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta di norma a consuntivo entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività o per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali pubblicizzano o promuovono le attività e le iniziative stesse, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni e iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 10, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 9.
3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
6. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Capo VIII Patrocinio

ART. 12

1. Il patrocinio, oneroso o non oneroso, di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

Capo IX
Assistenza e sicurezza sociale

ART. 13

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati alla:
 - a. Protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
 - b. Assistenza, protezione e tutela degli anziani
 - c. Assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili
 - d. Promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili
 - e. Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
 - f. Assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale
 - g. Integrazione sociale di adulti a grave rischio di emarginazione sociale.
2. Per consentire tali finalità il Comune provvede a:
 - a. Attivare le istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b. Sostenere, valorizzare e sviluppare altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c. Valorizzare e sviluppare forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d. Intervenire direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni e associazioni di cui alle lettere precedenti.
3. Per realizzare gli interventi di cui al comma 1, fatte salve le richieste di contributo una tantum per le quali si applica quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, l'Ufficio Servizi alla Persona predispone direttamente o concorda con altre istituzioni pubbliche o private, Progetti di intervento specifici. Tali progetti sono definiti mediante la stesura di una relazione da parte dell'Ufficio competente e dovrà indicare le condizioni socio-economiche dell'assistito, le finalità progettuali rivolte allo stesso nonché la spesa derivante a carico del bilancio comunale. Le proposte avanzate sono rimesse alla valutazione della Giunta comunale che dispone la misura degli interventi.

Allegati

Concorso degli utenti al costo dei servizi

1. Per i servizi che il Comune gestisce direttamente o tramite apposite convenzioni, rivolti a tutta la popolazione o ad alcune categorie di cittadini, gli utenti sono chiamati a concorrere al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive, determinate dalle fasce di reddito stabilite sulla base dell'ISEE (vedi tabella di riferimento). Il valore indicato in fascia 1 rappresenta il reddito minimo vitale ed è stabilito annualmente dall'INPS.

TABELLA GENERALE DI RIFERIMENTO DEFINITA SULLA BASE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
FINO A € 5.670	DA € 5.671 A € 8.000	DA € 8.001 A € 11.000	DA € 11.001 A € 16.000	OLTRE € 16.000

2. La Giunta comunale aggiorna annualmente le fasce ISEE di riferimento sulla base dell'indice ISTAT.
3. Le percentuali di recupero del costo sono differenziate in relazione al tipo di servizio, sia esso erogato dal Comune o regolato da apposta convenzione, come indicato dalle tabelle allegate:

Recupero costi per Servizio assistenza domiciliare

Scaglioni di reddito	Percentuale costo a carico dell'utenza
FASCIA 1	20%
FASCIA 2	50%
FASCIA 3	80%
FASCIA 4 e 5	100%

Recupero costi per Servizio pasti a domicilio

Scaglioni di reddito	Percentuale costo a carico dell'utenza
FASCIA 1 e 2	50%
FASCIA 3	75%
FASCIA 4 e 5	100%

Recupero costi per Servizio mensa

Scaglioni di reddito	Percentuale costo a carico dell'utenza
FASCIA 1 e 2	50% + Esenzione per *3 figlio
FASCIA 3	75% + Esenzione per 3 figlio
FASCIA 4	100% + 50% per 3 figlio
FASCIA 5	100%

* L'agevolazione è a favore di nuclei familiari aventi 3 figli nelle scuole dell'obbligo e si applica al figlio maggiore

Recupero costi per frequenza centro diurno*

Scaglioni di reddito	Percentuale costo a carico dell'utenza
FASCIA 1	---
FASCIA 2	40%
FASCIA 3	80%
FASCIA 4 e 5	100%

* La tabella indica quale percentuale è a carico dell'utenza per sostenere le spese integrative (mensa, trasporti, ecc.) relative all'inserimento di persone con disabilità in centri diurni, centri socio-educativi o servizi di formazione all'autonomia. La Giunta comunale definisce annualmente la quota forfetaria di riferimento.

4. Un contributo economico annuale è definito dalla Giunta comunale per la frequenza ai servizi indicati nelle tabelle allegate:

Recupero costi per Servizio Asilo Nido

Scaglioni di reddito	Diritto al contributo
Da FASCIA 1 a FASCIA 4	Si
FASCIA 5	No

Recupero costi per Scuola dell'infanzia paritaria Ferrario

Scaglioni di reddito	Diritto al contributo
FASCIA 1 e 2	100 %
FASCIA 3	50 %
FASCIA 4	25 %
FASCIA 5	No

Recupero costi Servizi Residenziali

5. Per i servizi che assicurano il completo mantenimento della persona, i contributi saranno erogati nella misura della differenza tra il costo della retta e il recupero dall'utenza, che avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. Attingendo al reddito individuale (pensione, depositi bancari, postali e titoli), tenendo conto che l'indennità di accompagnamento spetta all'Ente che ricovera. All'utente verrà comunque assicurata la disponibilità di una quota per spese personali, determinata nella misura del 20% del reddito, con un limite minimo di € 100,00.= e massimo di € 200,00.= mensili.
 - b. Applicando alle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile, una percentuale della quota di costo non coperta dal reddito individuale.